


Pubblicata all'Albo Pretorio  
Il 07-10-19  
Reg. Pub. N.539

Tribunale di ISERNIA  
17 GIU. 2020  
Prot. N. 1206



Deliberazione  
Numero  
74

**COMUNE DI CARPINONE**  
(PROVINCIA DI ISERNIA)

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA CON IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ISERNIA APPROVAZIONE.**

L'anno duemiladiciannove addi tre del mese di ottobre alle ore 18:30, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale:

All'appello risultano:

COLITTI PASQUALE	SINDACO	P
PETTA ANDREA	VICESINDACO	P
PONTARELLI STEFANIA	ASSESSORE	A

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.

Il Sig. COLITTI PASQUALE, SINDACO, assume la presidenza e sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Partecipa il Segretario dell'Ente, Passarelli Chiara con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. A), del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267

## LA GIUNTA COMUNALE

- Premesso che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1 del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- Considerato che con l'entrata in vigore della Legge 28 aprile 2014 n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pende detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili) è stata introdotta una modifica al Codice Penale (art. 168 bis) con la previsione che nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'art. 550 del Codice di Procedura Penale, l'imputato possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova sia subordinata allo svolgimento di un lavoro di pubblica utilità, presso enti pubblici o privati senza fine di lucro, per la durata stabilita dal Giudice;
- La messa alla prova è un istituto da tempo in vigore nel processo penale minorile che viene ora esteso anche agli adulti: la misura prevede lo svolgimento di lavori di pubblica utilità ed inoltre comporta la prestazione di condotte riparatorie e, laddove possibile, risarcitorie con l'affidamento al Servizio sociale del Ministero, per lo svolgimento di un programma di recupero. Alla verifica dell'esito positivo della messa alla prova e delle altre condizioni previste per legge, il reato viene dichiarato estinto con pronuncia del Giudice;
- Richiamato il decreto del Ministero della Giustizia 8/6/2015 n. 88 ad oggetto "Regolamenti recante disciplina delle convenzioni in materia di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell'imputato, ai sensi dell'art. 8 della legge 28/4/2014 n. 67";
- Vista la nota del Tribunale di Ivrea pervenuta in data 16/01/2015 di trasmissione della Convenzione per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità (ai sensi degli artt. 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 e 2 del DM 26 marzo 2001);
- Dato atto che le convenzioni non comportano l'assunzione di particolari spese se non quelle direttamente legate all'impiego del personale (visite mediche obbligatorie, fornitura di attrezzi, fornitura di vestiario idoneo etc);
- Verificato pertanto che nulla osta a approvare le Convenzioni in oggetto;
- Ritenuto opportuno concedere la disponibilità per n. 2 persone per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità presso il Comune di Carpinone;
- Ritenuto pertanto di rendersi disponibili ad accogliere le persone eventualmente interessate alla pena del lavoro di pubblica utilità, in questo senso convenzionandosi con il Ministero di Giustizia;
- Precisato che il Ministero di Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula della convenzione in questione;
- Visto il testo della Convenzione allegata alla presente deliberazione di cui fa parte integrante;
- Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49, 1 comma del D.lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi legalmente espressi

### DELIBERA

- Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare lo schema di Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, allegata alla presente deliberazione;

- di autorizzare il Sindaco pro-tempore, legale rappresentante del Comune, alla sottoscrizione della Convenzione in oggetto;
- di individuare nelle persone del Sindaco, del Vice Sindaco e del Responsabile dell'Area Tecnica, per quanto di loro competenza, i referenti per il coordinamento della prestazione lavorativa di pubblica utilità, per impartire le relative istruzioni, nonché per redigere, terminata l'esecuzione della pena, la relazione conclusiva che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto;
- di dare atto che le attività svolte sono a titolo gratuito e non è consentito corrispondere ai condannati nessuna retribuzione;
- di dare atto che la convenzione avrà durata di anni 2, a decorrere dalla sottoscrizione delle parti e di stabilire che il Comune di Carpinone potrà impiegare non più di due persone contemporaneamente;
- di trasmettere copia della presente deliberazione, nonché la Convenzione sottoscritta, alla Cancelleria del Tribunale di Isernia, per gli adempimenti previsti dal D.M. 26.03.2001;
- Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs n. 267/2000.

**OGGETTO: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA CON  
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ISERNIA APPROVAZIONE.**

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 1° E 2° comma DEL T.U. 267/2000**

Si esprime parere Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**, ai sensi dell'art.49, 1°  
comma, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 sulla proposta di deliberazione

Carpinone :li 01-10-2019



Il Responsabile del servizio  
Dot.ssa Cocozza Federica

...  
c  
g  
e  
I  
q  
L  
n  
S  
IL  
...  
IL  
de  
do

## CONVENZIONE

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LVO 28 AGOSTO 2000 N. 274 E DELL'ART. 2 COMMA 1 - DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001.

premessi che in applicazione delle seguenti disposizioni normative, di seguito richiamate:

- art 54 del D.Lvo 28 agosto 2000 n. 274 "Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999 n. 468"
- legge 11 giugno 2004 n. 145 "Modifiche al codice penale e alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato";
- art. 73 comma V bis del DPR 309/90, così come modificato dal D.L. 31/12/2005 n. 272, convertito in legge 21 febbraio 2006 n. 49 "Conversione in legge, con modificazione del decreto legge 30 dicembre 2005 n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi Invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'Interno. Disposizioni per favorire il recupero dei tossici dipendenti recidivi";
- decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, aggiornato con legge 29 luglio 2010 n. 285, aggiornato con la legge 29 luglio 2010 n. 120 art. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis " Disposizioni in materia di sicurezza strada";

Il Giudice di Pace e il giudice monocratico possono applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro della pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Province, i Comuni o presso Enti o organizzazioni di assistenza sociale e volontariato;

Considerato che:

l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base delle convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale, nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità.

Il Ministero della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione:

L'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo:

Si conviene e stipula la presente convenzione:

IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA che interviene al presente atto nella persona del dott. ~~IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE~~ ~~(Dr. Vincenzo DI GIACOMO)~~ Presidente del Tribunale di Isernia, giusta delega di cui in premessa;

IL COMUNE DI CARPINONE..... (C.F.....), nella persona del Sindaco dott. PASQUALE COLIETI nato a ISERNIA il 28/02/1972....., domiciliato per la sua carica presso l'Amministrazione Comunale sita in via. ITALIA FR. 1

Art. 1

Il Comune di **CARPINONE** consente che un numero massimo di 2 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 274/2000 e dell'art. 165 del Codice Penale, prestino presso l'Ente la loro attività non retribuita in favore della collettività.

Il Comune di **CARPINONE** specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività in conformità a quanto previsto dall'art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001 (G.U. n. 80 del 05.04.2001) "Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54 c. 6 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274", ha ad oggetto le prestazioni di cui alle lettere c) ed e) del medesimo articolo 1.

Art. 2

L'attività non retribuita in Favore della collettività sarà svolta in conformità a quanto disposto con la sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'art. 33 c. 2 del citato D.Lgs, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

Il Comune di **CARPINONE** individua per le prestazioni dei condannati, di cui alle lettere c) ed e) dell'art. 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 26 marzo 2001, il geom. **M.P. TRIVELLINI** responsabile area lavori pubblici e servizi tecnici e manutentivi del comune, il quale provvederà pure ad impartire a costoro le relative istruzioni avvalendosi anche di collaboratori.

Il Comune di **CARPINONE** si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modificazioni del nominativo ora indicato.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il comune di **CARPINONE** si impegna ad assicurare nel rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

L'Ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico del Comune di **CARPINONE** l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale ad esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termine di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento del Comune di **CARPINONE**


Art. 8

Il servizio del Comune di CARPINONE..... coinvolto, predisporrà una relazione sullo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, da comunicare al Presidente del Tribunale.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 2 a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli Enti convenzionati di cui all'art. 7 del D.M. citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Penali.





**IL SINDACO**  
**Avv. Pasquale Colitti**

Il Presidente del Tribunale

~~IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE~~  
~~(Dr. Vincenzo DI GIACOMO)~~

*Deponibile a Segreteria*  
*il 17/06/2020*  
**IL DIRETTORE**  
**(Dott.ssa Nicoletta VERRATTI)**



Il Segretario Comunale  
Passarelli Chiara

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO

Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta Comunale è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune oggi 07-10-19 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 22-10-19 ai sensi dell'art. 124, primo - comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Contestualmente all'affissione all'albo, gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi nell'elenco prot. n. 5612 trasmesso ai consiglieri capigruppo in conformità del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

*Carpinone, li 07-10-19*



Il Segretario Comunale  
Passarelli Chiara

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, comma ~~terzo~~/quarto, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

*Carpinone, li 07-10-2019*

Il Segretario Comunale  
Passarelli Chiara